



STUDIO LEGALE DAMONTE

Genova, 28 febbraio 2014

Spett.le Ordine,

Oggetto: L.R. 6 agosto 2001, n. 24 (cd. "legge sottotetti") – Ordinanza Corte Costituzionale n. 33/2014 del 28 febbraio 2014.

sono davvero lieto di trasmettere in allegato la vittoriosa Ordinanza della Corte Costituzionale (28 febbraio 2014, n. 33, pubblicata in data odierna) con la quale la Consulta, in pieno accoglimento dell'eccezione formulata con le mie deduzioni difensive, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Penale di Savona con l'ordinanza 8 febbraio 2013.

Come tutti ricorderete, il Tribunale di Savona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 3, 8 e 4 della L.R. n. 24/2001 sotto due distinti profili:

- ✓ la previsione di interventi di recupero dei sottotetti esistenti in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica avrebbe l'effetto di esimere dalla responsabilità penale in caso di violazione dell'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- ✓ la qualificazione come ristrutturazione edilizia di interventi comportanti un incremento volumetrico e/o superficiale si porrebbe in contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia dettata dalla disciplina statale in violazione dell'articolo

117, terzo comma Cost., che in materia di governo del territorio demanda alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali.

Avevo, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per insufficiente motivazione dal momento che l'Ordinanza di rimessione si è limitata richiamare l'istanza del P.M. (non allegata) attraverso un mero riferimento – appunto inammissibile – per *relationem* ad un atto di parte.

Nello specifico, come potrete vedere la Corte ha rilevato che:

“Considerato che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell'8 febbraio 2013, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale i cui termini non sono precisati dal giudice a quo, il quale rinvia integralmente all'istanza depositata dal pubblico ministero, senza peraltro allegarla alla propria ordinanza;

che, in particolare, l'ordinanza di rimessione non indica le disposizioni censurate, né i parametri costituzionali asseritamente violati;

che l'ordinanza di rimessione non delimita pertanto in alcun modo l'oggetto e il parametro del giudizio di legittimità costituzionale che pretenderebbe di instaurare, non descrivendo inoltre la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, né fornendo alcuna motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione che intenderebbe sollevare;

che una siffatta mancanza degli elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio costituzionale ne determina l'inesistenza giuridica e, comunque, preclude l'esame del merito della questione; che tali gravissime carenze non possono ritenersi sanate per effetto del rinvio, contenuto nell'ordinanza di remissione, all'istanza depositata dal pubblico ministero nel giudizio principale, che secondo il giudice a quo sarebbe «da intendersi integralmente richiamata» nell'ordinanza di remissione;

che, infatti, a prescindere dalla circostanza che l'istanza del pubblico ministero non è neppure allegata all'ordinanza, comunque, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2013 e n. 234 del 2011, nonché ordinanze n. 239 e n. 65 del 2012);

che, a fortiori, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni che siano non soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile”.

Resto a completa disposizione per ogni chiarimento dovesse occorrere.

Cordiali saluti.

Roberto Danonte